Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Lunedì, 18 dicembre 1933 - Anno XII** **Numero 291**

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di compiacersi di rinnovare al più presto il Loro abbonamento versando il corrispondente importo nel c/c postale 1-2640.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA REALE

AVVISI DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, il sig. dott. Gonzalo Zaltumbide il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica dell'Equatore.

Roma, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

(6600)

Sua Maestà il Re ha oggi ricevuto alle ore 10,45, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Fernando Freire Garcia De La Huerta, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Cile, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 13 dicembre 1933 - Anno XII

(6601)

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Dichiarazione di decadenza di decreto.

Nella seduta dell'11 dicembre 1933-XII è stato annunziato alla Camera dei deputati che ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ha cessato di aver vigore il seguente decreto:

« Regio decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1068, che ha dato esecuzione nel Regno dell'Accordo italo-albanese relativo al contributo finanziario dell'Italia verso l'Albania ».

Roma, 13 dicembre 1933 - Anno XII

Il presidente: GIURIATI.

(6599)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 novembre 1933, n. **1658.**

Approvazione della convenzione aggiuntiva con la Società Telefoni Italia Medio Orientale relativa alla cessione del circuito telefonico aereo Roma-Ancona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 507 del 23 aprile 1925 approvante la convenzione 24 marzo 1925 con la Società Telefoni Italia Medio Orientale, per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 3ª zona;

Visti il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 399, e successive modificazioni, e i Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 431, e 3 gennaio 1926, n. 36, convertiti rispettivamente nelle leggi 21 marzo 1926, n. 597, e 24 maggio 1926, n. 898;

Visto il R. decreto 31 maggio 1928, n. 1299, approvante la convenzione aggiuntiva 24 maggio 1928 con la predetta Società concessionaria;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione per le poste e i telegrafi circa la cessione di un circuito telefonico aereo Roma-Ancona;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione aggiuntiva stipulata il 14 novembre 1933-XII, fra i Ministeri delle comunicazioni e delle finanze da una parte e la Società Telefoni Italia Medio Orientale dall'altra, e riguardante la cessione in proprietà del circuito telefonico aereo Roma-Ancona n. 7544, a decorrere dal 1° gennaio 1933-XI.

La predetta convenzione è esente da tasse di bollo e registro ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 aprile 1921, n. 431.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 42. — MANCINI.

Convenzione aggiuntiva con la Società Telefoni Italia Medio Orientale relativa alla cessione del circuito telefonico Roma-Ancona.

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentatre, XII E. F., il giorno quattordici novembre in Roma, nella sede della Direzione generale delle poste e dei telegrafi in via del Seminario, innanzi a me cav. uff. dott. Mario Santini, funzionario delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ed alla presenza dei signori: comm. ing. Romualdo Regnoni, direttore dell'Azienda detta, e comm. dott. Giuseppe Capanna, segretario generale dell'Azienda stessa;

Sono comparsi:

da una parte: l'ammiraglio cav. gr. cr. prof. ing. Giuseppe Pession, direttore generale delle poste e dei telegrafi, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni, e il sig. cav. dott. Diego Spinelli, capo sezione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

dall'altra parte: il signor dott. Mario Fano, della Società Telefoni Italia Medio Orientale, in rappresentanza della Società medesima.

Le dette parti, della cui veste e capacità mi sono assicurato, hanno convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

L'Amministrazione dello Stato cede in proprietà alla Società Telefoni Italia Medio Orientale, concessionaria del servizio telefonico pubblico per la 3ª zona, il circuito telefonico in filo di bronzo di mm. 3 Roma-Ancona, avente il n. 7544, con decorrenza dal 1° gennaio 1933-XI.

Detto circuito sarà dalla Società T.I.M.O. spezzato a Spoleto e Foligno ed utilizzato per costituire i seguenti circuiti diretti:

Roma-Spoleto,
Spoleto-Foligno,
Ancona-Perugia.

Per costituire quest'ultimo circuito la Società utilizzerà tra Foligno e Perugia un circuito telefonico posato su palificazione sociale.

Art. 2.

Il valore del circuito di cui sopra è stato accertato in L. 452.100 (quattrocentocinquantaduemilacento) e sarà corrisposto dalla Società Telefoni Italia Medio Orientale in tredici rate annuali, pari ciascuna al 10.65 % del valore stesso comprendente la quota di interesse e di ammortamento.

L'annualità di lire 48.148,65 (quarantottomilacentoquarantotto e 65 cent.) così risultante sarà corrisposta dalla T.I.M.O. in una unica rata annuale posticipata.

Art. 3.

La presente convenzione è soggetta a tutte le norme e condizioni contenute nella convenzione principale, ed in conseguenza è esente da ogni tassa di bollo e registro.

Richiesto, ho ricevuto quest'atto, che tutti gli intervenuti sottoscrivono, dopo averlo letto ed approvato. Esso è scritto da persona di mia fiducia su pagine 3 e righe 5 di un solo foglio. Redatto in duplice originale.

GIUSEPPE PESSION.
DIEGO SPINELLI.
MARIO FANO.
ROMUALDO REGNONI, testimonio.
GIUSEPPE CAPANNA, testimonio.
MARIO SANTINI.

Registrato a Roma l'11 dicembre 1933-XII, Ufficio atti pubblici, n. 3536, libr. I, vol. 21. Esatte lire: Gratis.

Il direttore: VENINO.

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. **1659.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Fondazione Roberto Rampoldi », con sede in Pavia.

N. 1659. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Fondazione Roberto Rampoldi » con sede in Pavia, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Pavia e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. **1660.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Associazione di pubbliche assistenze riunite », con sede in Empoli.

N. 1660. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Associazione di pubbliche assistenze riunite » con sede in Empoli, viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. **1661.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Maria Galli vedova Vaccari », con sede in Bologna.

N. 1661. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Maria Galli vedova Vaccari » con sede in Bologna, viene eretta in ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1662.
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Asilo per fanciulle Principessa Jolanda di Savoia », con sede in Trieste.

N. 1662. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Asilo per fanciulle Principessa Jolanda di Savoia » con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1663.
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Fondazione Conte Casimiro Avogadro di Quinto », con sede in Vercelli.

N. 1663. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, è approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Fondazione Conte Casimiro Avogadro di Quinto » con sede in Vercelli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1664.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Sorelle della Misericordia, con sede in Verona.

N. 1664. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Sorelle della Misericordia, con sede in Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1665.
Donazione allo Stato di una quota parte dell'antico Castello di Celano.

N. 1665. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene autorizzata l'accettazione della donazione che il marchese Alfonso Dragonetti de Torres, fu marchese Giulio, ha fatto allo Stato italiano della proprietà della quota parte indivisa ad esso spettante sull'antico Castello di Celano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1666.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Dott. cav. Umberto Baudino », in Vernante.

N. 1666. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Dott. cav. Umberto Baudino », con sede in Vernante (Cuneo), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1933 - Anno XII

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 dicembre 1933.
Riduzione del limite massimo del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823;

Riconosciuta la necessità di diminuire, in relazione alle condizioni del mercato nazionale degli investimenti, il limite massimo del tasso di interesse da adottarsi per il calcolo delle annualità di cui al Regio decreto-legge predetto;

Decreta:

Il limite massimo del tasso di interesse stabilito dal R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, è ridotto al 5 per cento con effetto dal 20 dicembre 1933.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro per le finanze: JUNG.
Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1933 - Anno XII
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 239. — GUALTIERI.

(6609)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1933.
Regolamento uniforme per la pubblicazione dei provvedimenti tariffari riguardanti il traffico merci internazionale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C/333/33584/64 del 19 ottobre 1933-XI;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Sono approvati gli accordi con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Jugoslavia, la Polonia e l'Ungheria risultanti dall'allegato al presente decreto riguardanti il regolamento uniforme per la pubblicazione dei provvedimenti tariffari concernenti il traffico merci internazionale.

Roma, addì 7 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

Accord sur la réglementation uniforme de la pubblication de mesures tarifaires relatives aux tarifs-marchandises cumulatifs internationaux concernant les transports par chemins de fer.

Dans le but de régler de façon uniforme la publication des tarifs-marchandises cumulatifs internationaux concernant les transports par chemins de fer,

en attendant la mise en vigueur des décisions qui pourront être prises à ce sujet à la prochaine conférence de revision de la convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (C.I.M.) dans laquelle elles entendent traiter la question susdite en parfait esprit de collaboration,

considérant d'autre part que les conditions actuelles de certains chemins de fer des Parties Contractantes ne permettent pas de prévoir d'ores et déjà un délai plus libéral que celui adopté dans le présent accord,

reconnaissant en outre que l'intérêt du trafic d'outre-mer exige l'introduction d'un délai spécial pour la publication des mesures tarifaires concernant le trafic des ports,

les Parties Contractantes sont convenues de ce qui suit:

S'appliquent à la publication de mesures tarifaires relatives aux tarifs-marchandises cumulatifs internationaux concernant les transports par chemins de fer les prescriptions suivantes:

Article 1.

Notion et forme de la publication.

§ 1. — Des mesures tarifaires (introduction, compléments, modifications, mise hors de viguer des tarifs-marchandises cumulatifs internationaux concernant les transports par chemins de fer ainsi que de certaines taxes directes internationales en dehors de ces tarifs (1) sont considérées comme dûment publiées conformément au parag. 1 de l'art. 9 de la C.I.M. si

1) la mesure est notifiée dans les journaux officiels pour les administrations ferroviaires dont les gares figurent dans le tarif et à partir desquelles ou jusqu'auxquelles le tarif s'applique. L'obligation de notification ne s'étend pas aux administrations ferroviaires qui sont seulement administrations de transit ou qui ne participent pas au tarif et

2) dans les Etats des administrations ferroviaires tenues d'opérer la notification conformément au point 1) de ce paragraphe la teneur de la mesure est intégralement reproduite dans le journal officiel lui-même ou soit mise sous forme de livret, fascicule ou feuille à la disposition du public qui pourra se la procurer dans les bureaux désignés à cet effet.

§ 2. — Si les publications ne concordent pas, est déterminative le cas donné la publication de l'administration ferroviaire avant opéré la publication pour la gare à partir de laquelle le tarif est appliqué.

Article 2.

Teneur de la publication.

§ 1. — Le journal officiel doit indiquer la date exacte de la mise en vigueur ou hors de vigueur da la mesure tarifaire et, pour autant qu'il ne s'agit pas des cas mentionnés aux §§ 2 et 3 de cet article, en reproduire le texte intégral.

§ 2. — Au cas où il s'agit d'une mesure tarifaire devant être reproduite sous forme de livret, fascicule ou feuille, le journal officiel n'a pas à reproduire le texte intégral de la mesure tarifaire mais il suffit d'indiquer que le tarif (livret, fascicule, feuille) vient de paraître. L'avis de publication doit dans ce cas indiquer la désignation exacte du tarif ainsi que les bureaux où l'on peut se le procurer.

§ 3. — Au cas où un tarif avisé renferme des mesures entraînant des relèvements des prix ou des aggravations des conditions de transport, il y a lieu de l'indiquer dans l'avis de publication.

Article 3.

Délais de publication.

§ 1. — Les mesures tarifaires entraînant des relèvements tarifaires ou venant aggraver les conditions de transport doivent être notifiées dans les journaux officiels, indiqués au point 1) de l'article 1, § 1 du présent accord, 21 jours, pour les tarifs afférents aux transports avec les ports de mer 30 jours avant la date à laquelle la mesure doit entrer en vigueur. Concernant tous les changements apportés aux listes des gares et aux prescriptions d'acheminement voir § 3.

Au cas où l'avis de publication ne reproduit pas le texte intégral de la mesure tarifaire, le tarif émis sous forme de livret, fascicule ou feuille doit, dans les Etats des administrations ferroviaires tenues d'opérer la notification conformément au point 1) de l'article 1, § 1 du présent accord, être mis à la disposition du public dans les bureaux désignés à cet effet si possible le jour où la notification a été opérée dans le journal officiel et au plus tard 3 jours avant la date à laquelle cette mesure doit entrer en vigueur. Au cas où dans quelques-uns de ces Etats les tarifs seront mis à la disposition du public plus tard seulement, ils entrent en vigueur 3 jours après la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du public dans tous les Etats tenus de procéder à la publication.

§ 2. — Les changements apportés aux taxes et autres frais figurant au tarif par suite de différences de change ainsi que les rectifications d'erreurs avérées s'étant glissées dans les tarifs peuvent être publiés avec effet immédiat.

§ 3. — Toutes les autres mesures tarifaires (réductions et autres allégements apportés aux conditions de transports) ainsi que tous les changements apportés aux listes des gares, prescriptions d'acheminement, doivent être publiés au plus tard 3 jours avant la date à laquelle la mesure en cause doit entrer en vigueur.

§ 4. — Ne doit pas être compté, lors du calcul des délais susdits, le jour où paraît le journal officiel dans lequel est inséré l'avis de publication non plus que le jour de la mise à la disposition du tarif.

Article 4.

Journaux officiels.

§ 1. — L'autorité compétente de chaque Etat désigne les journaux officiels où doivent être publiées les mesures tarifaires indiquées au § 1 de l'article 1 du présent accord.

§ 2. — Mention doit être faite dans chaque tarif des journaux officiels où doivent être opérées les publications concernant ce tarif.

Article 5.

Bureaux où le public peut se procurer les tarifs.

L'autorité compétente de chaque Etat désigne les bureaux qui sont obligés de tenir les tarifs et auprès desquels le public peut se les procurer. Ces bureaux doivent être indiqués dans le tarif.

(6564)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1315 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattias Vincenzo, figlio del fu Michele e di Maria Zabronich, nato a Sanvincenti il 18 maggio 1882 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Mattias Oliva fu Giuseppe e fu Simunovich Oliva, nata a Sanvincenti il 12 luglio 1904, ed ai figli, nati a Sanvincenti

(1) par « tarif » on comprend également dans la suite les dites taxes aussi.

dall'or defunta prima moglie Maria Ban: Antonio, il 7 gennaio 1909; Vito-Vincenzo, il 27 dicembre 1904; Michele, il 13 settembre 1911; Giuseppe, l'8 aprile 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4932)

N. 1311 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattias Michele, figlio del fu Giuseppe e della fu Oliva Simunovich, nato a Sanvincenti il 2 giugno 1891 e abitante a Zabroni (Sanvincenti) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Oliva, nata a Sanvincenti il 12 luglio 1904, al fratello Antonio, nato a Sanvincenti il 15 maggio 1888, alla cognata Vitassovich Maria fu Giorgio e di Oliva Tomissich, moglie di Antonio, nata a Dignano il 4 marzo 1899, ed ai nipoti, figli di Antonio e di Maria Vitassovich, nati a Sanvincenti: Michele, il 28 settembre 1920; Giuseppe, il 23 febbraio 1923; Antonio, il 17 gennaio 1926; Lucia, il 20 ottobre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4933)

N. 507 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Luksich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luksich Domenico, figlio di Giovanni e di Vlacancich Giovanna, nato a Bellei (Ossero) il 20 dicembre 1897 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cessarich Antonia fu Giovanni e di Muscardin Caterina, nata a Bellei il 15 marzo 1897, ed al figlio Domenico, nato a Bellei il 30 luglio 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4930)

N. 1313 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nei R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattias Pasquale, figlio di Pasquale e della fu Percovich Eufemia, nato a Sanvincenti il 18 aprile 1889 e abitante a Sanvincenti è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Medrussan Maria fu Gregorio e di Ottochian Lucia, nata a Sanvincenti il 6 agosto 1903, ed alle figlie, nate a Sanvincenti: Eufemia, il 12 febbraio 1927; Maria, il 27 febbraio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4931)

N. 8115.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal signor Giuseppe Dante Jordano, nato a Fiume il 24 novembre 1903 da Matilde Jordano, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Giordano »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Dante Jordano è ridotto nella forma italiana di « Giordano » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Enrichetta Pepoli, nata a Fiume l'8 febbraio 1907, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: DE BIASE.

(6285)

N. 17773.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Basa, nato a Primano il 20 febbraio 1880 da Giovanni e da Anna Renco, residente a Rovigo, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Bassa »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Basa è ridotto nella forma italiana di « Bassa » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carla Pettarin, nata a Sagrado il 4 giugno 1885, moglie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno notificato dal podestà di Rovigo al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: DE BIASE.

(6286)

N. 14728.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Oscarre Sichich, nato a Fiume il 10 aprile 1909 da Francesco e da Maria Corich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Secchi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscarre Sichich è ridotto nella forma italiana di « Secchi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 9 ottobre 1933 - Anno XI

Il prefetto: DE BIASE.

(6287)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 13 dicembre 1933-XII, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, relativo all'approvazione dell'Accordo internazionale firmato a Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella Capitale di un Ufficio internazionale del vino.

(6602)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 14 novembre 1933-XII, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente nazionale risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone.

(6603)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati con lettera in data 9 dicembre 1933-XII, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 luglio 1933-XI, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933.

(6604)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato all'ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 8 novembre 1933, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura.

(6605)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882 — convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998 — le sottoindicate società cooperative, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo compiuto atti di amministrazione e di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla data della presente inserzione.

Alano di Piave - Società cooperativa di consumo - Decreto tribunale 28 agosto 1919, registro società n. 374.

Alano Fener - Cooperativa di lavoro « Concordia » - Decreto tribunale 30 settembre 1920, registro società n. 531.

Alano di Piave - Società cooperativa operaia di consumo di Alano di Piave - Decreto tribunale 4 novembre 1920, registro società n. 536.

Alano di Piave - Cooperativa dell'Ago - Decreto tribunale 21 marzo 1921, registro società n. 561.

Alano di Piave - Società anonima cooperativa dell'Ago - Casa del lavoro di Alano di Piave - Decreto tribunale 21 marzo 1921, registro società n. 560.

Alleghe - Cooperativa fra pittori, decoratori ed affini dell'Agordino - Decreto tribunale 16 ottobre 1919, registro società n. 410.

Arina di Malon - Società cooperativa di consumo di Arina - *Bollettino ufficiale* 3 luglio 1919, registro società n. 335, fasc. XXVII.

Arsiè - Cooperativa di lavoro edile di Arsiè - Decreto tribunale 6 ottobre 1919, registro società n. 393, fasc. XLV.

Arsiè - Cooperativa di consumo « Avanti » - Decreto tribunale 23 giugno 1921, registro società n. 576.

Bastia di Puos d'Alpago - Unione cooperativa di consumo di Sitran Bastia-Secca - Decreto tribunale 6 ottobre 1919, registro società n. 396.

Bolzano - Società anonima cooperativa « Società cooperativa di Consumo di Bolzano » - Decreto tribunale 20 marzo 1924, registro società n. 648.

Borca di Cadore - Magazzino cooperativo - *Bollettino ufficiale* 9 maggio 1901, fasc. XIX.

Borsoi di Tambre - Magazzino cooperativo - *Bollettino ufficiale* 2 agosto 1906, fasc. XXXI, registro società n. 624.

Cadola di Ponte nelle Alpi - Società cooperativa di lavoro « Alpi » - Decreto tribunale 10 gennaio 1923, registro società n. 621.

Calalzo - Consorzio cadorino delle cooperative di consumo - Decreto tribunale 26 ottobre 1919, registro società n. 416.

Campo di Seren del Grappa - Unione cooperativa di consumo di Campo di Seren del Grappa - Decreto tribunale 19 febbraio 1920, registro società n. 445.

Campolongo di Santo Stefano di Cadore - Cooperativa di lavoro - *Bollettino ufficiale* 12 settembre 1912, fasc. XXXVII, registro società n. 254.

Campolongo di Santo Stefano di Cadore - Società anonima cooperativa di lavoro - Decreto tribunale 28 marzo 1922, registro società n. 637.

Campo San Pietro di Mel - Società anonima cooperativa di consumo dei combattenti di Campo San Pietro di Mel - Decreto tribunale 6 marzo 1920, registro società n. 518.

Candide di Comelico Superiore - Cooperativa cattolica di consumo di Santa Maria - *Bollettino ufficiale* 16 aprile 1908, fasc. XVI.

Candide di Comelico Superiore - Cooperativa di lavoro della parrocchia di Santa Maria - *Bollettino ufficiale* 8 luglio 1909, fascicolo XXVII.

Cart di Feltre - Società anonima cooperativa di consumo - *Bollettino ufficiale* 12 giugno 1919, fasc. XXIV, registro società n. 317.

Casada - Cooperativa dei comuni centrali del Comelico - *Bollettino ufficiale* 27 maggio 1915, fasc. XXI, registro società n. 293.

Casamazzagno di Comelico Superiore - Cooperativa di lavoro « All'Indipendenza » - *Bollettino ufficiale* 27 maggio 1915, fasc. XXI, registro società n. 295.

Casamazzagno di Comelico Superiore - Cooperativa di produzione e lavoro « Diritto e Dovere » - *Bollettino ufficiale* 27 maggio 1915, fasc. XXI, registro società n. 296.

Castellavazzo - Società cooperativa di lavoro - Decreto tribunale 26 gennaio 1920, registro società n. 443.

Castellavazzo Società cooperativa di consumo - Decreto tribunale 7 maggio 1920, registro società n. 494.

Castello Lavazzo - Cooperativa operaia di consumo - *Bollettino ufficiale* 15 marzo 1906, fasc. XI.

Castion - Cooperativa di consumo *Bollettino ufficiale* 1° luglio 1909, fasc. XXVI.

Castoi - Cooperativa sociale di Castoi, Cet e dintorni - Anonima di consumo - *Bollettino ufficiale* 21 febbraio 1907, fasc. VIII.

Celarda di Feltre - Società anonima cooperativa di consumo - *Bollettino ufficiale* 14 agosto 1919, fasc. XXXIII, registro società n. 358.

Cencenighe - Società anonima cooperativa « Cinema teatro cooperativo di Cencenighe » - Decreto tribunale 9 maggio 1923, registro società n. 633.

Cima di Sappada - Magazzino sociale autonomo con circolo educativo - Decreto tribunale 14 marzo 1921, registro società n. 559.

Col della Fontana di Seren del Grappa - Cooperativa di consumo « Monte Grappa » in Pontera di Valle di Seren - Decreto tribunale 7 aprile 1921, registro società n. 577.

Comelico Superiore - Cooperativa dell'Unione operaia - *Bollettino ufficiale* 8 luglio 1909, fasc. XXVII.

Comelico Superiore - Cooperativa di consumo fra mutilati e reduci di guerra - Decreto tribunale 30 settembre 1920, registro società n. 527.

Corlo di Rocca di Arsiè - Società anonima cooperativa di lavoro del Corlo di Rocca di Arsiè - Decreto tribunale 22 novembre 1919, registro società n. 417.

Costalta di San Pietro Cadore - Cooperativa di consumo di Costalta Cadore - Decreto tribunale 5 settembre 1919, registro società n. 382.

Costalta di San Pietro Cadore - Cooperativa di lavoro - *Bollettino ufficiale* 6 maggio 1915, fasc. XVIII, registro società n. 283.

Croci di Feltre - Società anonima cooperativa fra gli operai in genere cooperativa di lavoro in Croci di Feltre (frazione del Comune) - Decreto tribunale 5 ottobre 1920, registro società n. 529.

Danta Cadore - Società cooperativa di consumo di Danta Cadore - Decreto tribunale 8 giugno 1920, registro società n. 501.

Danta Cadore - Cooperativa di lavoro - *Bollettino ufficiale* 13 maggio 1915, fasc. XIX, registro società n 292.

Dosoledo di Comelico Superiore - Magazzino cooperativo « All'Indipendenza » - *Bollettino ufficiale* 30 ottobre 1913, fasc. XLIV, registro società n. 264.

Dosoledo di Comelico Superiore - Cooperativa di consumo « Alla Fratellanza » - *Bollettino ufficiale* 8 maggio 1913, fasc. XIX, registro società n. 262.

Faller di Sovramonte - Cooperativa di lavoro « Avanti » anonima - Decreto tribunale 30 luglio 1920, registro società n. 511.

Farra d'Alpago - Società anonima cooperativa di lavoro edile ed affini di Farra d'Alpago - Decreto tribunale 19 febbraio 1920, registro società n. 466.

Farra d'Alpago - Società di previdenza cooperativa di consumo - Decreto tribunale 15 febbraio 1922, registro società n. 587.

Farra di Feltre Società cooperativa cattolica di consumo - *Bollettino ufficiale* 8 maggio 1919, fasc. XIX, registro società n. 302.

Feltre - Società anonima cooperativa « Sindacato agricolo popolare Feltrese » - Decreto tribunale 8 giugno 1920, registro società n. 500.

Feltre - Federazione feltrina delle cooperative di consumo - *Bollettino ufficiale* 31 luglio 1919, fasc. XXXI, registro società n. 352.

Feltre - Cooperativa feltrina di consumo - *Bollettino ufficiale* 26 settembre 1895, fasc. XXXIX.

Feltre - Società anonima cooperativa operaia di lavoro « Antonio da Mezzan » fra ex combattenti - Decreto tribunale 8 novembre 1920, registro società n. 537.

Feltre - Società anonima operaia cooperativa edile di produzione e lavoro di Feltre e dintorni - Decreto tribunale 11 agosto 1919, registro società n. 369.

Feltre - Società cooperativa di consumo - Decreto tribunale 5 settembre 1919, registro società n. 378.

Fener di Piave (frazione del comune di Alano di Piave) - Società anonima cooperativa « Cooperativa edile di Fener » in Fener, frazione di Alano di Piave - Decreto tribunale 5 ottobre 1920, registro società n. 530.

Fener (comune di Alano di Piave) - Cooperativa per le costruzioni edilizie in Fener - Decreto tribunale 17 settembre 1920, registro società n. 524.

Fener (Alano di Piave) - Società anonima cooperativa di consumo di Fener - Decreto tribunale 11 marzo 1921, registro società n. 557.

Fonzaso - Società anonima cooperativa di lavoro « Gruppo operai ex combattenti » - Decreto tribunale 21 marzo 1920, registro società n. 474.

Forno di Zoldo - Società anonima cooperativa di lavoro edile ed affini - Decreto tribunale 24 febbraio 1920, registro società n. 454.

Gosaldo - Associazione cooperativa - *Bollettino ufficiale* 15 maggio 1902, fasc. XX, registro società n. 142.

Gosaldo - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro di Gosaldo - Decreto tribunale 15 marzo 1920, registro società n. 473.

Incino di Rocca d'Arsiè - Cooperativa di lavoro di Incino di Rocca d'Arsiè *Bollettino ufficiale* 31 luglio 1919, fasc. XXXI, registro società n. 351

Lamon - Cooperativa di lavoro di Lamon - *Bollettino ufficiale* 7 agosto 1919, fasc. XXXII, registro società n. . . . .

Lamon - Società anonima cooperativa fra gli operai di arte edile « Uguaglianza Sociale » Decreto tribunale 6 marzo 1920, registro società n. 471.

Lamon - Società anonima cooperativa di consumo « L'Economica » - Decreto tribunale 16 ottobre 1925, registro società n. 682.

Lamon - Unione operaia cooperativa di consumo di Lamon - Decreto tribunale 31 agosto 1920, registro società n. 520.

La Valle - Società anonima cooperativa « Unione seggiolai di La Valle » - Decreto tribunale 18 gennaio 1920, registro società n. 437.

Lentiai - Società cooperativa dei combattenti di Lentiai - Decreto tribunale 26 ottobre 1919, registro società n. 424.

Limana - Cooperativa popolare di lavoro e Limana - Decreto tribunale 18 ottobre 1920, registro società n. 533.

Mas di Sedico - Società anonima cooperativa agricola di Mas - Decreto tribunale 28 luglio 1919, registro società n. 196.

Meliame (comune di Arsiè) - Società anonima cooperativa di lavoro di Meliame - Decreto tribunale 16 ottobre 1919, registro società n. 402.

Mis di Sospirolo - Società anonima cooperativa mista « Veritas » - Decreto tribunale 11 aprile 1922, registro società n. 610.

Nemeggio di Feltre - Società anonima cooperativa di consumo di Nemeggio di Feltre *Bollettino ufficiale* 19 giugno 1919, fasc. XXV, registro società n. 319.

Ospitale di Cadore - Società cooperativa edile di Ospitale di Cadore - Decreto tribunale 4 novembre 1920, registro società n. 538.

Paderno (S. Gregorio delle Alpi) - Cooperativa di consumo in Paderno - Decreto tribunale 24 novembre 1921 - registro società n. 544.

Padola di Comelico Superiore - Cooperativa per i lavori edili, stradali, idraulici e boschivi *Bollettino ufficiale* 27 maggio 1915, fasc. XXI.

Perarolo - Società anonima cooperativa di lavoro - Decreto tribunale 5 aprile 1920, registro società n. 480.

Pianon di Tambre - Società cooperativa di lavoro fra artieri e braccianti di Pianon « Giosuè Carducci » in Pianon di Tambre - Decreto tribunale 20 novembre 1920, registro società n. 439.

Pieve di Cadore - Unione cooperativa di Pieve di Cadore - Anonima di consumo - *Bollettino ufficiale* 22 luglio 1909, fasc. XXIX.

Pieve di Cadore - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Il Dovere » - Decreto tribunale 14 gennaio 1922, registro società n. 604.

Pieve di Cadore - Società anonima cooperativa « Fratellanza operaia » - Decreto tribunale 30 settembre 1920, registro società n. 526.

Ponte nelle Alpi - Cooperativa di consumo di Ponte nelle Alpi - Decreto tribunale 18 ottobre 1920, registro società n. 532.

Pozzale di Pieve di Cadore - Società anonima cooperativa di consumo « Il Reduce » - *Bollettino ufficiale* 7 agosto 1919, fascicolo XXXII, registro società n. 349.

Presenaio di S. Pietro Cadore - Società magazzino cooperativa popolare di Presenaio di S. Pietro Cadore - *Bollettino ufficiale* 17 luglio 1919, fasc. XXIX, registro società n. 348.

Quero - Società anonima cooperativa di lavoro fra i danneggiati della guerra del comune di Quero - Decreto tribunale 26 settembre 1919, registro società n. 384.

Quero - Unione cooperativa di lavoro fra i danneggiati della guerra del comune di Quero - Decreto tribunale 9 febbraio 1920, registro società n. 446.

Quero - Cooperativa dell'Ago di Quero - Decreto tribunale 15 febbraio 1921, registro società n. 553.

Rivamonte - Unione cooperativa di consumo fra gli operai di Rivamonte *Bollettino ufficiale* 1° luglio 1909, fasc. XXVI, registro società n. 221.

Rivamonte - Società anonima cooperativa costruzione di Rivamonte - Decreto tribunale 22 luglio 1929, registro società n. 745.

Rivamonte - Unione cooperativa di consumo fra gli operai della miniera d'Agordo - *Bollettino ufficiale* 22 marzo 1894, fasc. XII.

Rocca Pietore - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro di Rocca Pietore « Dolomiti » - registro società n. 373 - Decreto tribunale 10 agosto 1919.

Roncan di Ponte nelle Alpi - Cooperativa di consumo - *Bollettino ufficiale* 1° agosto 1907, fasc. XXXI.

S. Gregorio nelle Alpi - Cooperativa di consumo fra combattenti di S. Gregorio nelle Alpi - Decreto tribunale 17 settembre 1920, registro società n. 535.

S. Pietro di Cadore - Cooperativa di lavoro - *Bollettino ufficiale* 13 maggio 1915, fasc. XIX, registro società n. 284.

S. Tommaso d'Agordo - Cooperativa idroelettrica di S. Tommaso - *Bollettino ufficiale* 28 dicembre 1916, fasc. LII, registro società n. 299.

S. Vito d'Arsiè - Cooperativa di lavoro fra operai muratori, falegnami e braccianti - Decreto tribunale 30 gennaio 1920, registro società n. 449.

Sappada - Cooperativa di lavoro - *Bollettino ufficiale* 1° luglio 1915, fasc. XXVI, registro società n. 298.

Scalon - Società anonima cooperativa di consumo - Decreto tribunale 18 dicembre 1922, registro società n. 618.

Selva Cadore - Associazione cooperativa di Selva Bellunese *Bollettino ufficiale* 26 aprile 1900, fasc. XVII, registro società n. 127.

Sorriva Sopramonte - Cooperativa di lavoro - Decreto tribunale 11 marzo 1920, registro società n. 476.

Sottocastello di Pieve di Cadore - Magazzino cooperativo - *Bollettino ufficiale* 14 aprile 1898, fasc. XV.

Tai di Pieve di Cadore - Magazzino cooperativo - *Bollettino ufficiale* 29 dicembre 1898, fasc. LII.

Taibon - Società anonima cooperativa « Scalpellini » - *Bollettino ufficiale* 1° aprile 1920, fasc. XIV, registro società n. 460.

Tiser - Società cooperativa di lavoro in Tiser « La Fratellanza » - Decreto tribunale 2 maggio 1920, registro società n. 493.

Trichiana - Società anonima cooperativa di lavoro e costruzioni di Trichiana, tra assistenti tecnici, lavoranti, muratori, fabbri e falegnami, ecc. - Decreto tribunale 15 marzo 1920, registro società n. 479.

Valle (Seren) - Cooperativa di consumo di Valle di Seren - Decreto tribunale 22 giugno 1913, registro società n. 420.

Valle di Seren - Società anonima cooperativa di lavoro di Valle di Seren - Decreto tribunale 6 ottobre 1919, registro società n. 415.

Vas - Società anonima cooperativa di consumo - Decreto tribunale 21 marzo 1920, registro società n. 475.

Vellai di Feltre - Società anonima cooperativa di consumo di Velsi *Bollettino ufficiale* 12 giugno 1919, fasc. XXIV, registro società n. 316.

Venas di Valle di Cadore - Società anonima cooperativa di lavoro e produzione « La Concordia » - Decreto tribunale 12 febbraio 1920, registro società n. 447.

Vigo di Cadore - Cooperativa di lavoro - *Bollettino ufficiale* 10 giugno 1909, fasc. n. XXIII, registro società n. 219.

Vigo di Cadore - Società anonima cooperativa « Diritto e Dovere » - *Bollettino ufficiale* 10 giugno 1909, fasc. XXIII, registro società n. 218.

Villabruna di Feltre - Cooperativa di consumo di Villabruna di Feltre - Decreto tribunale 2 aprile 1921, registro società n. 569.

Villapaiera di Feltre - Cooperativa di lavoro Società anonima Villapaiera - Decreto tribunale 15 luglio 1920, registro società n. 592.

Visone - Società anonima cooperativa di consumo « Fratellanza » cooperativa di Visone » - *Bollettino ufficiale* 18 aprile 1907, fasc. XV.

Voltago - Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « La Concordia » - Decreto tribunale 5 novembre 1919, registro società n. 434.

Zermen di Feltre - Società cooperativa di consumo - *Bollettino ufficiale* 22 maggio 1919, fasc. XXI, registro società n. 308.

Zoldo Alto - Cooperativa sociale di consumo - Decreto tribunale 3 agosto 1919, registro società n. 399.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(6567)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 262.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 dicembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.12
Inghilterra (Sterlina)	62.32
Francia (Franco)	74.67
Svizzera (Franco)	369.80
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.662
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.25
Cecoslovacchia (Corona)	56.95
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.81
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.59
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.16
Olanda (Fiorino)	7.72
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	156.75
Svezia (Corona)	3.25
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	91.60
Id. 3,50 % (1902)	90.80
Id. 3 % lordo	66.425
Consolidato 5 %	96.75
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.525
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.225
Id. Id. Id. 1940	106.75
Id. Id. Id. 1941	106.80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.65

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 27 marzo 1933-XI.

Diploma di 1° grado.

Spadafora grand'uff. dott Michele.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 5 dicembre 1933-XII.

Diploma di 1° grado.

Migliucci comm. Emilio.
Bianco comm. Tommaso.
Spinelli cav. Giuseppe.
Cocurullo cav. uff. Baldassarre.
Vaccari comm. Umberto.
Franciosa comm. avv. Michele.
Ponzini Robecchi Andreina.
Consalvo cav. Alfonso.
Ferroni comm. Ugo.
S. E. Muggia grand'uff. Leopoldo.
Ghiron grand'uff. Pacifico.
Zucchi comm. prof. Guido.

Diploma di 2° grado.

Bianco ing. Ettore.
Lignola dott Giuseppe.
Settimi ing comm. Massimo.
Falciatore cav. uff. Pasquale.
Naddei comm. Michele.

Diploma di 3° grado.

Oddo cav. Giuseppe.
Catanzaro rag. Francesco.
Cifarelli cav. uff. Gaetano.
Fornari Chierici Ave.
Cupolo cav. Vincenzo.
Bruno Lucio.
Fanelli cav. Gino.
Savio rag. Giuseppe.
Mezzacapo cav. rag. Carlo.
Troncone dott. Alberto.

(6595)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre nei Regi Istituti medi d'istruzione di primo e di secondo grado e relativi esami d'abilitazione.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo articolo 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per l'abilitazione nell'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1930-VIII, n. 485;

Veduto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045;

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;

Veduto il decreto del Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado e i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento medio:

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** I. Italiano, latino, storia e geografia.	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	150
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	94
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	244
** II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	50
** III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	20
** IV. Lettere italiane e storia.	Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	14
** V. Lettere italiane e latine e storia.	a) Liceo: Lettere italiane e latine.	8
	b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine.	4
	c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	28
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	40
** VI. Filosofia e storia.	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.	10
	b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	4
	c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	15
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	29
** VII. a) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua francese.	12
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua francese.	8
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	20
** VII. b) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua inglese.	4
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua inglese.	2
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	6
** VII. c) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	a) Ginnasio: Lingua tedesca.	1
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua tedesca.	2
	Totale delle cattedre messe a concorso . . .	3

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** VII. *d*) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado.	Ginnasio: Lingua spagnuola.	1
** VIII. *a*) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura francese.	—
** VIII. *b*) Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura inglese.	—
** VIII. *c*) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.	4
** VIII. *d*) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura spagnuola.	—
** IX. Matematica.	Ginnasio isolato: Matematica.	4
** X. Matematica e fisica.	*a*) Liceo: Matematica e fisica.	10
	b) Liceo scientifico: Matematica e fisica.	—
	c) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	16
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	26

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di istituti indicati nella precedente colonna
** XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	*a*) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia.	2
	b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	1
	c) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	5
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	8
** XII. Disegno.	*a*) Liceo scientifico: Disegno	—
	b) Istituto magistrale: Disegno . . .	15
	TOTALE delle cattedre messe a concorso . . .	15
** XIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	6
** XIV. Maestra giardiniera.	*a*) Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	10
* XV. Storia dell'arte.	—	—

§ 2.

I concorsi di cui al precedente paragrafo (contrassegnati con * *) e indicati nei numeri I. II. III. IV, V, VI, VII *a*) *b*) *c*) *d*), VIII *c*), IX, X, XI, XII, XIII e XIV hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento medio e producono perciò il seguente duplice effetto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che saranno dichiarati idonei saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti discipline, nel caso in cui il titolo di studio da essi presentato e in base al quale sono ammessi ai concorsi non abbia pieno valore di abilitazione secondo le indicazioni contenute nella tabella *A* annessa al presente bando.

li esami di cui ai numeri VIII *a*) *b*) e *d*) e XV (contrassegnati con *) dell'elenco del precedente paragrafo hanno il solo scopo di conferire l'abilitazione all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline indicate nella tabella a tutti coloro che saranno dichiarati idonei.

La tabella *A* annessa al presente bando indica nella seconda e nella terza colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento, ed indica nella 3ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (4ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*) e ai candidati dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determinati (5ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale per i viaggi di andata e ritorno, sulle ferrovie dello Stato. Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti presentando domanda in carta legale a questo Ministero, Direzione generale istruzione media classica, scientifica e magistrale, Ufficio concorsi ed esami di abilitazione, per i candidati che avranno chiesto di sostenere le prove scritte, grafiche ed orali in Roma; ai Regi provveditori agli studi di Bologna, Milano, Napoli, Palermo o Torino per i candidati che avranno chiesto di sostenere le prove scritte o grafiche in una di dette sedi.

Tale concessione non si applica ai candidati già abilitati, i quali parteciperanno ai concorsi col solo fine del conseguimento di una cattedra.

§ 3.

Le persone provviste dei titoli di categoria *b*) di cui al precedente paragrafo e alla tabella *A* (3ª colonna) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

§ 4.

I concorrenti provvisti di uno dei titoli indicati nella terza colonna, categoria *b*) (titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) della tabella *A*) annessa al presente bando sono tenuti al pagamento della tassa di lire duecento (articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (vedi § 10 lettera *n*) i candidati appartenenti a famiglie numerose, i quali si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 14 giugno 1928, n. 1312, i candidati appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia (Legge 2 luglio 1929, n. 1182) e i candidati appartenenti a famiglie residenti nelle nuove provincie (Legge 2 luglio 1929, n. 1183).

§ 5.

La tassa indicata nel precedente paragrafo si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro.

Al Ministero dovrà essere presentata la ricevuta com'è indicato nel seguente § 10, *lettera* n).

§ 6.

Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi III e V e dei concorsi per il liceo classico e scientifico della classe VI di cui all'elenco del § 1, che sono riservati agli uomini, e della classe XIV (maestra giardiniera) che è riservata alle donne.

§ 7.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo d'età per l'ammissione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando.

È di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18. Però a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, non si applica alcun limite di età nei riguardi dei concorrenti in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, che, alla data del presente bando, prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a). regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di regi istituti medî d'istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei regi istituti medi d'istruzione o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

g) coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, prima del 28 ottobre 1922, quando la eccedenza della loro età rispetto al limite massimo di 40 o 45 anni non sia superiore alla durata del tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

§ 8.

Coloro che a mente del paragrafo 3 di questo bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, e coloro che partecipano ai semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) saranno ammessi indipendentemente dal limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

§ 9.

I candidati sprovvisti di titoli di categoria *a*), di cui alla tabella *A* annessa al presente bando, che in due precedenti sessioni di esame non abbiano conseguita l'idoneità sono esclusi dallo stesso esame salvo che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

Coloro che, trascorso il detto termine di due anni, abbiano per la terza volta partecipato a uno stesso esame con esito negativo, possono esservi riammessi soltanto se siano trascorsi due anni dall'ultimo esame.

§ 10.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 15, deve indicare, con chiarezza e precisione, *cognome, nome e paternità del candidato, il numero e il gruppo del concorso* a cui egli chiede di partecipare, *la sede ove egli intende di sostenere la prova scritta nei concorsi-esami di Stato per i quali sono stabilite più sedi* e *il luogo* ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione Generale istruzione media, classica, scientifica e magistrale, Ufficio concorsi ed esami di abilitazione), qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 12) i seguenti documenti:

a) *atto di nascita*. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competenti;

b) *certificato di cittadinanza italiana* con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) *certificato generale del casellario giudiziario*, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dalla autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, da rilasciarsi dal segretario federale della provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai fasci di combattimento o ai gruppi universitari fascisti o ai fasci giovanili o ai fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione.

f) *certificato di costituzione sana* ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) *certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento* e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa;

h) *originale o copia autentica del titolo di studio* in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella *A* (colonne 2ª e 3ª) annessa al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal Regio decreto 11 marzo 1923, n. 620;

i) *certificato attestante i punti riportati nell'esame finale* per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

l) *cenno riassuntivo*, in carta libera, *degli studi fatti* e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

m) *elenco*, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, *di tutti i documenti*, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso;

n) *ricevuta del pagamento della tassa* (*Mod.* 72 A) *rilasciata da un procuratore del registro*, di lire duecento, di cui al paragrafo 4, quando il richiedente partecipi al concorso anche all'effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione ove il candidato si trovi in uno dei casi indicati nel precedente § 4.

Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dei documenti comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio, e cioè: *per i candidati appartenenti a famiglie numerose* documenti anagrafici relativi allo stato di famiglia. *Per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 2 luglio 1929, n.* 1182, certificato rilasciato dal R. Console Generale Italiano, *per i candidati che si trovino nelle condizioni stabilite con la legge 2 luglio 1929, n.* 1183, certificato rilasciato dal Rettore dell'università o dal Direttore dell'istituto presso il quale furono conseguiti la laurea o il diploma, contenente la dichiarazione che l'interessato fu ammesso a beneficiare della esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche durante il corso di studi;

o) nel caso di concorrente non ancora abilitato all'esercizio professionale dell'insegnamento medio del gruppo di materie poste a concorso, un certificato rilasciato dall'università o istituto ove l'istante conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto a pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.*

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di cui alla lettera n) *sarà rimborsata nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.*

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire duecento di cui alla lettera *n*).

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente o l'istanza in carta libera, per ottenerne l'esenzione, come è indicato nella lettera *n*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre amministrazioni o allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

§ 11.

I documenti indicati nel paragrafo 10 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 5, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 12.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del § 3 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e coloro che chiedono di partecipare agli esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco di cui al § 1), debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa o l'istanza per ottenere l'esenzione, come è detto alla lettera *n*) ed, eventualmente, il certificato di cui alla lettera *o*) del § 10.

Agli esami previsti dal presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 13.

Ai documenti elencati nel § 10 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, *escluse le opere manoscritte o dattilografate.*

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati rilasciati dai regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 14.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendono giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 70/100) debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione Generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218 e di quello di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e le vedove dei caduti per la medesima causa, ai quali sono estese a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454 e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'articolo 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, esteso, per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra, e all'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale e coloro che intendono giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del comune del domicilio o della loro residenza abituale.

§ 15.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 5 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Direzione Generale Istruzione media, Ufficio Concorsi ed esami di abilitazione) non oltre il 31 gennaio 1934-XII, per coloro che risiedono in Italia e non oltre il 15 febbraio 1934-XII, per i residenti nelle Colonie o all'estero. Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane, o all'estero, peraltro, è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione, entro il termine anzidetto, della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti, in ogni caso almeno 10 giorni innanzi la prova.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 16.

Il Ministero decide dell'ammissione o della esclusione dal concorso o dall'esame di abilitazione.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del Regno e nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, parte II, e nella sede ove egli ha chiesto di sostenere la prova scritta, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

§ 17.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in istituti Regi o pareggiati quanto se a titolo di supplenza, per l'intiero anno scolastico, in cattedre di ruolo di istituti medi, regi o pareggiati, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intiero anno scolastico, in istituti medi, regi o pareggiati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei convitti nazionali, in qualità d'istitutore di ruolo o d'istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastico che militare o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 18.

Le prove di esame sono:

1° *a*) una prova scritta della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I, II, III, IV, VI, IX, X, XIII, XIV;

b) una prova scritta comprendente due esperimenti della durata di non più di sei ore ciascuna e da compiersi in due giorni successivi pel concorso ed esame di abilitazione di cui al numero V. Il primo di detti esperimenti consisterà nello svolgimento di un tema in lingua italiana e il secondo nello svolgimento di un tema in lingua latina;

c) una prova scritta comprendente due esperimenti (traduzione e composizione) della durata di non più di quattro ore ciascuno e da compiersi in due giorni successivi per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri VII *a*), *b*), *c*), *d*), e VIII *a*), *b*), *c*), *d*);

d) una prova grafica della durata di non più di 6 ore per il concorso e gli esami di abilitazione di cui al numero XII.

I termini sopra indicati decorrono dalla fine della dettatura del tema.

2° una prova orale per ogni classe di concorsi od esami di abilitazione, compresi quelli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anch'essa nei limiti del programma e che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 19.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati col R. decreto 27 ottobre 1932, n. 1489 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1932, n. 275 e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, n. 49 del 6 dicembre 1932 ed edito dalla Libreria dello Stato n. 1342).

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, si renderanno note le variazioni sugli argomenti speciali che debbono preparare i candidati dei gruppi dei concorsi-esami di Stato III, IV, V, VIII *a*), *b*) *c*), *d*).

§ 20.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso ed esame di abilitazione dall'annessa tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Nei concorsi e negli esami di abilitazione per i quali sono stabilite più sedi i candidati, *in mancanza di comunicazione di esclusione o di altro avviso in contrario, dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta nella sede da loro richiesta nella domanda, com'è indicato nel precedente paragrafo* 10, *senza attendere alcun avviso da parte del Ministero.* I luoghi in cui si terranno le prove scritte o grafiche saranno indicati per la sede di Roma nell'albo del Ministero e per le altre sedi negli albi dei Regi provveditorati agli studi.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero, parte 2ª, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi e per gli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali hanno inizio dalle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi e degli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale, *parte 2ª.*

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, *parte 2ª.*

§ 21.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti.

§ 22.

Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli idonei.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex-combattente, (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso di parità di merito, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024), e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno settanta centesimi della votazione complessiva.

Nella graduatoria degli idonei saranno compresi tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b* dell'annessa tabella *A* e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli idonei sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*.

Nei semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) sarà formata la sola graduatoria degli idonei, nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore a sei decimi.

§ 23.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dal § 22, la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Inoltre, secondo quanto è disposto col R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045 la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva.

Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro la commissione farà luogo a una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria di cui sopra potranno essere nominati non oltre il 31 dicembre 1934-XIII qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria possano essere sistemati in posti non messi a concorso.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Le sopra dette disposizioni riguardanti i mutilati, invalidi e vedove di guerra sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454 e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi per la causa nazionale e alle vedove dei caduti per la medesima causa.

§ 24.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati per l'anno scolastico 1934-35 ed entro i limiti delle cattedre che risultino disponibili.

Le nomine per le cattedre messe a concorso col presente bando, in uno alle assunzioni in ruolo delle persone aventi precedente diritto a nomina, non potranno eccedere il quantitativo delle cattedre comprese nel bando stesso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 5 diretta al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale della istruzione media. Ufficio concorsi ed esami di abilitazione indicando una o più sedi nelle quali intendano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata degli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente. I vincitori ecclesiastici debbono anche presentare il nulla osta dell'ordinario Diocesano all'assunzione in servizio.

Nelle assegnazioni delle sedi il Ministero oltre che della disposizione di cui al R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763, terrà conto sopratutto delle seguenti esigenze di famiglia:

a) convivenza dei coniugi (vincitore o assimilato che desideri di ricongiungersi col coniuge che risiede in una determinata città per ragioni di ufficio, di professione o per altro serio motivo; vincitore od assimilato che aspiri ad ottenere una determinata sede, quando l'altro coniuge non potrebbe, per seri motivi, seguirlo in sede diversa);

b) mantenimento di persone di famiglia inabili, che non possano allontanarsi da una determinata sede;

c) educazione ed istruzione dei figli per i quali occorra una determinata sede di studi;

d) donna nubile che desideri convivere con la propria famiglia;

e) apprezzabili interessi economici di famiglia.

L'accoglimento delle istanze che saranno presentate per effetto delle precedenti disposizioni è in ogni caso subordinato alle necessità del servizio.

I vincitori compresi nella graduatoria degli idonei, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo 26.

§ 25.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'istituto, l'assegnazione agli stessi sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza d'ufficio dall'Amministrazione.

In ogni modo l'assegnazione è subordinata alle necessità di servizio.

§ 26.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 5, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 4ª e 5ª della predetta tabella *A*. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso o l'esame nel quale hanno conseguito l'abilitazione* ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 5.

Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, dovranno inoltre, a norma dell'art. 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda pel rilascio del diploma la ricevuta della tassa di L. 250 per le opere universitarie, versate all'Università o Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 27.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 15 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE		DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)		
I. Italiano, latino, storia e geografia	Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia Istituto magistrale (corso infer.): Lingua italiana e latina, storia e geografia	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere classiche, o d'italiano, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia.	Diploma d'italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque scuola media di 1° grado.
		b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna.		
		c) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*c*) Laurea in filosofia.		
			d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *c* della precedente colonna.		
			e) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.		
			f) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia, in qualunque scuola media.
III. Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	*a*) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *b*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
IV. Lettere italiane e storia	Istituto magistr. (corso sup.): Lingua e lettere italiane e storia.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. *b*) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*a*) Diploma d'abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche. *b*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera *b* della precedente colonna. *c*) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero. e) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.		
V. Lettere italiane e latine e storia.	Liceo: Lettere italiane e latine. Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) d'italiano, storia e geografia o d'italiano, latino, storia e geografia o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b della precedente colonna. c) Laurea in filosofia. d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane e latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
VI. Filosofia e storia.	Liceo: Filosofia, storia ed economia politica. Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica. Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*a*) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di lettere, o di lettere classiche. *b*) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche. *c*) Diploma di filosofia e pedagogia, o di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero. *d*) Diploma di pedagogia e morale degli istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque scuola media; economia politica nei licei e nei licei scientifici.
VII. Lingua e letterat. straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 1° grado.	Ginnasio: Lingua straniera. Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*a*) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	Diploma di 1° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie di 1° grado.
		b) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado o conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.	*b*) Diploma di abilitazione di 1° o di 2° grado, oppure diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso.		
		c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924, (o sino a tutto il 31	*c*) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nel-		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a)* (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b)*	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b)* di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		dicembre 1925, nel caso previsto dal l'art. 6 del R decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile	la lettera *c* della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degl'istituti superiori di magistero femminile.		
		d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	*d)* Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi.		
			e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero.		
			f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.		
			g) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli istituti superiori di magistero femminile.		
			h) Diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
			i) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col **R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603.**		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			l) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche. *m*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (RR. DD. 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
VIII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli istituti medi di 2° grado	Liceo scientifico: Lingua e letteratura straniera.	*a*) Diploma d'abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera, indicata nel diploma, per tutte le scuole medie
		b) Diploma d'abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	*b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei corsi postuniversitari (R. D. 18 dicembre 1919, n. 2598) o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano o negli istituti superiori di magistero femminile.		
		c) Diploma conseguito nei corsi postuniversitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso.	*c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto dalla lettera *d*) della precedente colonna) agli alunni della antica sezione di lingue moderne della R. accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso. Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		d) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano o alle alunne degli istituti superiori di magistero femminile.	d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924, in poi agli allievi iscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
		e) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero.		
			f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli istituti superiori di magistero.		
			g) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal R. istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. D. L. 15 agosto 1925, n. 1603.		
			h) Laurea per qualunque lingua straniera e diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi inscritti al R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.		
			i) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è il concorso stesso. abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			l) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109).		
IX. Matematica	Ginnasio isolato: Matematica.	a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica.	a) Laurea in matematica conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera e) della precedente colonna, o laurea in fisica o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e matematiche o in scienze fisiche e naturali o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria).	Diploma di matematica.	Matematica in tutte le scuole medie di primo grado.
		b) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	b) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736).		
		c) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	c) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.		
		d) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485.			
		e) Laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.			

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
X. Matematica e fisica.	Liceo: Matematica e fisica. Liceo scientifico: Matematica e fisica. Istituto magistrale: Matematica e fisica.	a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. b) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera b della precedente colonna. c) Laurea in matematica o in fisica o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria). d) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736).	Diploma di matematica e fisica.	Matematica e fisica in qualunque scuola media.
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia. Istituto magistrale: Scienze naturali: geografia ed igiene.	Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	a) Diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. b) Laurea in scienze o in chimica o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche. c) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Fi-	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			renze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. D. 25 novembre 1920, n. 1736). *d*) Laurea in scienze agrarie.		
XII. Disegno.	Istituto magistrale: Disegno. Liceo scientifico: Disegno.	*a*) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533 o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	*a*) Diploma di maturità propria del liceo artistico: licenza da istituto d'arte; licenza da liceo femminile (art. 68 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123).	Diploma di disegno	Disegno in tutti gl'istituti medi.
		b) Diploma di architetto civile o laurea dalle scuole superiori di architettura o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1923, numero 2909, entro il 31 dicembre 1925).	*b*) Diploma o laurea di cui alla lettera *b*) della precedente colonna (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso nella detta lettera previsto).		
		c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924.	*c*) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi.		
		d) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Regio politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.	*d*) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni inscritti negli anni precedenti alla antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino.		
			e) Diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle accademie o istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.		

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assognati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI D'AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI D'AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	DIPLOMI di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	INSEGNAMENTI per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o d'istrumentazione per banda rilasciato da un conservatorio di musica.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque scuola media.
XIV. Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	a) Diploma di maestra giardiniera per le scuole normali rilasciato in base alle disposizioni vigenti anteriormente al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. b) Diploma di maestra giardiniera rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare. b) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da scuola normale in base ai RR. DD. 1 febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, n. 726, e al D. L. 5 novembre 1916, n. 1553.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli istituti magistrali.
XV. Storia dell'arte.			a) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, o (nel caso previsto dall'art. 6 del R. D. 31 dicembre 1923, n. 2909) dopo il 31 dicembre 1925. b) Laurea in filosofia. c) Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.	Diploma di storia dell'arte.	Storia dell'arte in qualunque scuola media.

(1) I professori di ruolo delle scuole medie regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiori ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA *B*.

Sedi nelle quali avranno luogo le prove scritte e grafiche.

Concorsi ed esami di abilitazione secondo l'art. 1°		Sedi
I. Italiano, latino, storia e geografia.		Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia		come al n. I
III. Lettere classiche.		come al n. I
IV. Lettere italiane e storia.		come al n. I
V. Lettere italiane e latine, e storia.	Tema in lingua italiana Tema in lingua latina	come al n. I
VI. Filosofia e storia.		come al n. I
VII *a*.) Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 1° grado	Traduzione Composizione	Roma
VIII *a*). Lingua e letteratura francese negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma
VIII *b*). Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma
VIII *c*). Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma
VIII *d*). Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di 2° grado	Traduzione Composizione	Roma
IX. Matematica		come al n. I
X. Matematica e fisica.		come al n. I
XI. Scienze naturali, chimica e geografia		Roma
XII. Disegno.		Roma
XIII. Musica e canto.		Roma
XIV. Maestra giardiniera.		Roma-Milano Napoli
XV. Storia dell'arto.		Roma

N.B. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi sopra indicate. Dolle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel *Bollettino Ufficiale*.

Allegato.

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, numero 1290 — integrato e modificato in qualche parte dal Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti, ha stabilito altresì che le varie amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di quesiti particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, questo Ministero — di concerto con quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a reparti combattenti alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'Esercito operante, e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze (fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per sè stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

È quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare* ufficiale, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario), per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il compito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1° Che, quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: il 4 novembre 1918 per il fronte dell'ex Impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1915); l'11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'ex Impero Germanico (Francia e Belgio);

2° Che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della buona condotta, che è pure richiesto dal 1° comma del citato articolo 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quelle degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa di massima presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, quei militari che, durante il servizio prestato presso l'Esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda i reati, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'Esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattasi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, intesi tali quelli caratterizzati da negligenza o imperizia, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare all'art. 74 (comma 2°), definisce inescusabili (fra questi ultimi però non va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattasi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppa, Divisione I, truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in istato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito nulla osta che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono inscritti (v. art. 43 ultimo comma, art. 44, comma 1°, lettere *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che danno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relativi alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valore militare le quali dànno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la cròce di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un riscontro delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel Bollettino dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul Bollettino siasi indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valore militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

E inoltre da tenersi presente che, per il disposto del R. decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra, solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dai benefici le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel Bollettino ufficiale: quando trattisi di ricompense, per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati stessi dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal R. decreto, gli interessati compileranno, *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.

(6597)

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina di 43 aiuti referendari.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il proprio decreto 5 novembre 1933-XII — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 stesso mese — con il quale fu indetto un concorso per titoli ed esame per l'ammissione di 43 aiuti referendari (grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini stabiliti nell'art. 3 del decreto stesso, per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indetto con decreto del 5 novembre 1933-XII per la nomina di 43 aiuti referendari nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, sono prorogati al 15 febbraio 1934-XII.

Le prove scritte e quella orale avranno luogo in Roma in giorni da destinarsi.

Roma, addì 14 dicembre 1933 - Anno XII

Il Presidente: GASPERINI.

(6608)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.